

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all'annullamento della decisione di licenziamento dell'ERCEA comunicata oralmente alla ricorrente il 10 gennaio 2017, all'immediato ripristino del rapporto di lavoro e alla condanna dell'ERCEA al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate; in secondo luogo, all'annullamento della decisione dell'ERCEA del 28 ottobre 2016 recante prolungamento del periodo di prova della ricorrente e all'accertamento dell'inesistenza di tale periodo di prova a partire dal 1° novembre 2016; in terzo luogo, all'annullamento degli atti dell'indagine amministrativa effettuata dall'Ufficio d'indagine e di disciplina della Commissione (IDOC) e della relazione di tale indagine datata 7 novembre 2016, nonché alla condanna dell'ERCEA alla cancellazione dell'indagine amministrativa dal sistema informatico di gestione del personale e da qualsivoglia altra banca dati presente nelle istituzioni dell'Unione europea; in quarto luogo, all'annullamento della decisione di licenziamento dell'ERCEA datata 22 dicembre 2016 e pervenuta alla ricorrente il 24 gennaio 2017, all'immediato ripristino del rapporto di lavoro e alla condanna dell'ERCEA al risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla pubblicazione della sentenza, oppure, in assenza di reintegrazione nel posto di lavoro, alla condanna dell'ERCEA al risarcimento del danno consistente nella perdita degli stipendi fino alla scadenza del contratto e pari ad EUR 39 000, e, in quinto luogo, ed in ogni caso, alla condanna dell'ERCEA al pagamento a favore della ricorrente della somma di EUR 300 000, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa, a titolo di risarcimento per la grave lesione dell'immagine e della reputazione personale e professionale della ricorrente.

**Dispositivo**

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *WL è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 25.9.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Sata/EUIPO EUIPO — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistola a spruzzo)**

(Causa T-651/17) <sup>(1)</sup>

*[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una pistola a spruzzo — Disegni o modelli comunitari anteriori — Motivo di nullità — Utente informato — Grado di libertà del creatore — Carattere individuale — Saturazione dello stato dell'arte — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Utilità del ricorso alla fase orale del procedimento — Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 — Obbligo di motivazione — Articolo 62 del regolamento n. 6/2002»]*

(2019/C 44/47)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentanti: K. Manhaeve e G. Glas, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:* Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd (Zhejiang, Cina)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 luglio 2017 (procedimento R 914/2016-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Auarita Pneumatic Tools e la Sata.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 402 del 27.11.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Khadi and Village Industries Commission /  
EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi)**

(Causa T-681/17) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo Khadi — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Impedimento alla registrazione assoluto — Marchio che può indurre in errore il pubblico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2017/1001] — Marchio che presenta distintivi, emblemi o stemmi — Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2017/1001] — Assenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n° 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»]*

(2019/C 44/48)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, India) (rappresentanti: J. Guise, N. Rose e V. Ellis, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente M. Rajh e D. Walicka, successivamente M. Rajh e H. O'Neill, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* BNP Best Natural Products GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Kloth e R. Briske, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 30 giugno 2017 (procedimento R 2083/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Khadi and Village Industries Commission e la BNP Best Natural Products.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Khadi and Village Industries Commission è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 402 del 27.11.2017.